

«Tuttavia, all'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.»

4. All'articolo 14 il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), esclusi i prodotti delle sottovoci 0714 20 00, 0714 90 90, 2303 10 19, 2302 10 90, 2303 30 00, 2308 10 00 e 2308 90 30, viene riscosso un prelievo composto di due elementi.»

5. Il testo dell'allegato A è sostituito da quello figurante nell'allegato I del presente regolamento.

6. Il testo dell'allegato B è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento.

7. Il testo dell'allegato D è sostituito da quello figurante nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente